

Art. 52-octies.

« Quando siano elettori del collegio, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima ».

L'onorevole relatore m'ha mandato una nota da cui risulta che, dopo le parole: *dei candidati*, la Commissione propone che si aggiungano le seguenti: *nonchè il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 52-ter comma terzo*.

BERTOLINI, *relatore*. È meglio lasciar da parte le parole: *comma terzo*, limitandoci a dire: *articolo 52-ter*.

PRESIDENTE. L'onorevole Sonnino ha proposto il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine:*

« I presidenti e vicepresidenti dei seggi possono, con dichiarazione in carta libera autenticata dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione hanno la residenza, delegare un elettore di fiducia a votare per loro conto nella sezione del collegio, nella cui lista sono iscritti. Di ciò sarà fatta menzione nel processo verbale, a cui saranno allegate le relative dichiarazioni ».

Ha facoltà di svolgerlo.

SONNINO SIDNEY. Noto con piacere che si è tenuto conto della osservazione da me fatta or ora all'articolo 52-ter, riguardo al sindaco e ai consiglieri che suppliscano al presidente o vicepresidente; ma avrei ancora da proporre una modificazione di pura forma che credo verrà consentita dalla Commissione.

L'articolo dice: « Quando siano elettori del collegio il segretario, gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati votano, ecc. » Ora gli scrutatori ed i rappresentanti del candidato sono già in forza degli articoli precedenti elettori del collegio, perchè devono essere appunto scelti tra gli elettori del collegio stesso. Invece la formula qui usata farebbe dubitare che gli scrutatori ed i rappresentanti potessero non essere elettori del collegio; mentre il segretario solo può essere scelto anche fuori del collegio secondo l'articolo 52-quater.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Accettando questa opportuna osservazione, bisogna anche contemplare il caso, in cui il sindaco ed i consiglieri comunali non siano elettori del col-

legio. Sarà pertanto opportuno riservare al coordinamento la migliore redazione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY. Nel progetto ministeriale si ammetteva che i presidenti e i vicepresidenti dei seggi potessero delegare il loro voto ad un altro elettore. E in quel progetto essi potevano anche essere scelti tra gli elettori del collegio cui appartiene la sezione; onde il numero dei presidenti e vicepresidenti non elettori nel luogo dove essi esercitassero le loro funzioni era molto più ristretto.

Col progetto della Commissione i presidenti e i vicepresidenti non debbono essere scelti tra gli elettori del collegio cui appartiene la sezione; onde col negar loro, come farebbe l'articolo 52-octies, ogni possibile delegazione del loro voto, si privano, *ipso facto*, senza alcun buon motivo da 36,000 a 40,000 persone che si presumono dabbene, di ogni diritto elettorale, pel solo fatto che esse sembrano al legislatore degne di una maggiore fiducia del comune degli elettori. Proporrei quindi per questa parte di tornare alla prima proposta ministeriale.

Io vorrei in sostanza che si ritornasse a quello che già proponeva il Ministero, cioè che il presidente ed il vicepresidente potessero delegare un elettore di loro fiducia a votare nei loro rispettivi collegi per fare riuscire la persona che vorrebbero vedere eletta a deputato.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero ha pure presentato il seguente emendamento:

« Ripristinare il secondo comma del disegno di legge ministeriale (art. 52-septies) ».

Ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. Io veramente non ho nulla da dire (*Si ride*) perchè l'onorevole Sonnino ha presentato un emendamento che risponde allo scopo meglio del mio. Perchè io volevo reintegrare la proposta del Ministero, ma la proposta del Ministero, così come era stata fatta, non può essere reintegrata, appunto perchè adesso i presidenti e vicepresidenti non possono essere elettori del collegio, mentre nell'articolo del Ministero si dice: ove non siano elettori.

La ragione è che veramente sarebbe doloroso che molte migliaia di persone, anzi parecchie decine di migliaia di persone fra le più capaci, le più intelligenti, dovessero essere private del diritto di voto, soltanto perchè esse meritano tanta fiducia da dover